

**MODALITA' PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIRETTORE
TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO PER ESAMI O PER TITOLI DI CUI AL
DECRETO MINISTERIALE N. 1432 DEL 5 AGOSTO 2021**

1. Normativa di riferimento

La professione di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo è regolata dalla l.r. 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale); l'articolo 45 dispone che la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo. L'esercizio dell'attività professionale è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

- a) il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 50 della citata legge;
- b) la verifica da parte della Regione del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

L'art. 20 dell'allegato 1 al D. Lgs. 23/5/2011 n. 79 rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato l'individuazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo.

Al riguardo il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 05 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo" (prot. n. 1432), entrato in vigore il 06 agosto 2021.

Tale decreto, al comma 1, dell'articolo 2 prevede che l'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici definiti nei successivi commi ed è valida su tutto il territorio nazionale.

In particolare per quanto riguarda i requisiti formativi, il D.M., all'art.2, comma 7, prevede che l'adeguata conoscenza delle materie indicate nello stesso si intende accertata oltre che sulla base di specifici titoli, anche con il superamento di un esame finale abilitante di specifico corso di formazione autorizzato dalle Regioni o ancora, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma non attivi tale corso, previo superamento di apposito esame di abilitazione bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma.

Per lo standard professionale e formativo di cui all'allegato 1) delle Linee guida approvate, propedeutico per l'attivazione del corso di formazione è comunque necessario definire dettagliatamente lo standard formativo e professionale dettaglio; pertanto l'abilitazione per esami all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla definizione dello standard formativo e professionale sopra richiamato e, conseguentemente, all'attivazione del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) del D.M. n. 1432 del 05 agosto 2021.

2. Istanza di abilitazione

L'istanza di abilitazione va presentata secondo il modello di cui all'allegato A1 al Servizio regionale competente in materia di turismo. L'istanza di cui all'allegato A1) è redatta e corredata da dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

L'istanza di abilitazione va trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

Il Servizio regionale competente in materia di turismo, provvede, nei termini di legge, ad espletare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese nonché sul possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici e in caso di esito positivo, rilascia l'attestato di abilitazione come da modello di cui all'allegato A2.